

Capitolo 10 - IL DANNO AMBIENTALE

Il nuovo danno ambientale, l'azione ed i criteri di risarcimento

A cura di Alessio Scarcella, magistrato di Corte di Cassazione

§ 2 *L'azione di risarcimento del danno ambientale: dall'art.18 della legge n.349/1986 all'art. 311 del T.U. Ambientale*

L'azione di risarcimento del danno ambientale trovava riconoscimento positivo ed articolata disciplina nell'art. 18 della legge 349/86, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, norma che conteneva la previsione generale di un'obbligazione risarcitoria a carico dell'autore di qualunque fatto doloso o colposo, commesso in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge, che comprometteva l'ambiente, ad esso arrecando un danno, alterandolo, deteriorandolo, distruggendolo in tutto o in parte (co. 1), con attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione in materia, fatte salve le residuali ipotesi di giurisdizione contabile (co. 2).

Peraltro, la legittimazione ad agire in giudizio veniva espressamente limitata allo Stato ed agli altri enti territoriali, unici titolari della pretesa risarcitoria (co. 3), venendone così esclusa la legittimazione dei singoli cittadini, ai quali era riconosciuta la più ristretta facoltà di sollecitare l'esercizio dell'azione mediante denuncia dei fatti lesivi dei beni ambientali (co. 4); la medesima facoltà di denuncia era riconosciuta alle associazioni ed enti per la protezione dell'ambiente, di cui all'art. 13 della legge 349, ai quali era altresì attribuita la legittimazione ad intervenire nei giudizi di danno ambientale, ed a ricorrere davanti al giudice amministrativo per l'annullamento di atti illegittimi (co. 5).

L'art. 18 si preoccupava inoltre di ribadire la possibilità del ricorso alla liquidazione equitativa del danno ambientale, qualora il pregiudizio non potesse essere dimostrato nel suo preciso ammontare (co. 6), conformemente ai principi codicistici in tema di obbligazioni, dai quali si discostava invece l'esclusione della solidarietà passiva nell'ipotesi di concorso di persone (co. 7).

Il ripristino dello stato dei luoghi era considerato quale primario strumento di riparazione delle conseguenze negative dell'illecito (co. 8).

Infine, la disposizione in esame regolava il procedimento per la riscossione dei crediti dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna dei responsabili di illeciti ambientali (co. 9), disciplinando altresì le modalità di reimpiego di tali somme (co. 9-*bis* e 9-*ter*).

§ 6 *La responsabilità ambientale - Disciplina quadro*

(Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 21 aprile 2004)

Dopo l'analisi della natura del danno ambientale, dei criteri di risarcimento e della tutelabilità di tale danno in sede civile e penale, si impone una, seppur breve, disamina della disciplina della responsabilità ambientale e delle nuove frontiere del danno ambientale come interpretate nell'ottica del legislatore comunitario a seguito dell'emanazione della Direttiva 2004/35/CE del 21/04/2004.

Con la direttiva 21 aprile 2004, n. 2004/35 (in G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 143, data della sua entrata in vigore: art. 20) il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea hanno infatti disciplinato la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, sulla base del principio «*chi inquina paga*» (come ha sintetizzato lo stesso Legislatore comunitario).

L'atto comunitario – non ancora oggetto di recepimento nel nostro ordinamento - si compone di 21 articoli e 6 Allegati e (art. 16) non preclude agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni

più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (comprese l'individuazione di altre attività da assoggettare agli obblighi di prevenzione e di riparazione previsti dalla direttiva e l'individuazione di altri soggetti responsabili) né preclude l'adozione da parte degli Stati membri di idonee misure (come il divieto di doppio recupero, quando un doppio recupero dei costi potrebbe verificarsi come conseguenza di un'azione concorrente da parte di un'autorità competente a norma della presente direttiva e di una persona la cui proprietà abbia subito un danno ambientale).

Premesso che il termine di recepimento della direttiva per gli Stati membri attraverso le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie è fissato al *30 aprile 2007* (art. 19), quanto alla sua applicazione nel tempo (art. 17), la direttiva contempla tre casi di non applicazione:

1. danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatosi prima della data predetta;
2. danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatosi dopo la data predetta, se derivante da una specifica attività posta in essere e terminata prima di detta data;
3. danno in relazione al quale sono passati più di 30 anni dall'emissione, evento o incidente che l'ha causato.

Di fondamentale importanza è la tradizionale elencazione di formule definitorie, ricchissima e dettagliata ("specie e habitat naturali protetti"; "stato di conservazione"; "acque"; "operatore"; "attività professionale"; "emissione"; "minaccia imminente di danno"; "misure di prevenzione"; "misure di riparazione"; "risorse naturali"; "servizi" e "servizi delle risorse naturali"; "condizioni originarie"; "ripristino", compreso il "ripristino naturale"; "costi") e del tutto innovativa per quanto concerne le definizioni di "danno ambientale", definizione suddivisa in tre parti in relazione alla diversa tipologia di bene ambientale danneggiato:

- *danno alle specie e agli habitat naturali protetti* (qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat), non comprensivo però degli effetti negativi preventivamente identificati derivanti da un atto di un operatore espressamente autorizzato dalle autorità competenti oppure, in caso di habitat o specie non contemplati dal diritto comunitario, secondo le disposizioni della legislazione nazionale sulla conservazione della natura aventi effetto equivalente;
- *danno alle acque* (qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva n. 2000/60/CE istitutiva di un quadro di azione comunitaria in materia di acque, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva);
- *danno al terreno* (qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo).

Oltre tale importante definizione tripartita di danno ambientale, peraltro, rileva la generica definizione di "danno" inteso come *un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente.*

Trattasi dunque di una disciplina applicabile tanto al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività (nonché anche al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso unicamente quando sia possibile accertare un nesso causale tra il danno e le attività di singoli operatori) quanto al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore: ciò dovrebbe dare vita, nelle intenzioni del legislatore comunitario, ad un regime di responsabilità fondato o sul principio della c.d. responsabilità oggettiva ovvero sul principio della responsabilità per dolo o colpa, come contemplato dal nostro sistema civilistico.

La direttiva si applica fatte salve disposizioni più severe della legislazione comunitaria sull'esercizio di una delle attività che rientrano nel suo ambito di applicazione e fatta salva la normativa comunitaria contenente disposizioni sui conflitti di giurisdizione. Riafferma la sua valenza come norma vincolante gli Stati membri e diretta a disciplinare i rapporti tra Stati e non tra il singolo cittadino e lo stato di appartenenza la previsione secondo cui *“Ferma restando la pertinente legislazione nazionale, la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno”* (art. 3, comma 3).

Quanto alle eccezioni, poi, significativa è l'inapplicabilità della disciplina sia alle attività aventi come scopo principale la difesa nazionale o la sicurezza internazionale ovvero a quelle aventi come unico scopo la protezione dalle calamità naturali, sia al danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati non solo da particolari eventi o situazioni (atti di conflitto armato, ostilità, guerra civile o insurrezione; fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili), ma anche a seguito di un incidente per il quale la responsabilità o l'indennizzo rientrano nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato IV ed, ancora, ai rischi nucleari e al danno ambientale ed alla minaccia imminente di tale danno causati da attività disciplinate dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o causati da un incidente o un'attività per i quali la responsabilità o l'indennizzo rientra nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nell'allegato V.

Due importanti strumenti sono poi sviluppati dalla direttiva a seconda che il danno ambientale non si sia ancora verificato ma esiste una minaccia imminente che si verifichi (*c.d. azione di prevenzione*) ovvero si sia già verificato (*c.d. azione di riparazione*).

Nel primo caso (art. 5) e nel secondo caso (art. 6) l'operatore è tenuto ad adempiere a taluni obblighi di intervento preventivo ed attenuativo del danno ovvero informativo delle iniziative intraprese. Vengono poi previsti degli strumenti di ripristino (*c.d. misure di riparazione*) individuati secondo criteri ad hoc in base al bene ambientale contaminato (Allegato II: riparazione del danno all'acqua o alle specie e habitat naturali protetti; riparazione del danno al terreno) ovvero di natura risarcitoria (*c.d. costi di prevenzione e riparazione*).

Tali costi - ferma restando l'imputazione degli stessi secondo le normative nazionali in base ai principi del concorso nel caso di pluralità di autori del danno, in particolare per quanto concerne la ripartizione della responsabilità tra produttore e utente di un prodotto (art. 9) -, in generale, gravano a carico dell'operatore salvo che questi (art. 8, comma 3) fornisca la prova che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno siano stati causati da un terzo ovvero che il danno si è verificato nonostante l'esistenza di opportune misure di sicurezza ovvero, ancora, che il danno è conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica, diversa da un ordine o istruzione impartiti in seguito a un'emissione o a un incidente causati dalle attività dell'operatore. E' fatta salva, peraltro, la facoltà per gli Stati membri di consentire che l'operatore non sia tenuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione intraprese conformemente alla direttiva, purché sussistano due condizioni:

1. qualora egli dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo;
2. che il danno ambientale è stato causato da un'emissione o un evento espressamente autorizzati da un'autorizzazione conferita o concessa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali recanti attuazione delle misure legislative adottate dalla Comunità di cui all'allegato III, applicabili alla data dell'emissione o dell'evento e in piena conformità delle condizioni ivi previste ovvero che il danno ambientale è stato causato da un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di un'attività, che l'operatore dimostri non essere state considerate probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività.

Al fine di determinare con certezza il termine di decadenza dei procedimenti di recupero dei costi relativi a misure adottate conformemente alla direttiva, si prevede che l'autorità competente (la cui

individuazione ed i cui compiti sono specificati dall'art. 11) è legittimata ad avviare tali procedimenti nei confronti di un operatore o, se del caso, del terzo che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno *entro cinque anni* dalla data in cui tali misure sono state portate a termine o in cui è stato identificato l'operatore responsabile o il terzo responsabile, a seconda di quale data sia posteriore (art. 10).

La legittimazione a presentare all'autorità competente osservazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o minaccia imminente di danno ambientale di cui siano a conoscenza e a chiedere all'autorità competente di intervenire a norma della presente direttiva compete sia alle persone fisiche che giuridiche che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale ovvero che vantino un "interesse sufficiente" nel processo decisionale in materia di ambiente concernente il danno ovvero, in alternativa, che facciano valere la "violazione di un diritto", nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto, sono legittimate (art. 12): gli elementi costitutivi dell'"*interesse sufficiente*" e della "*violazione di un diritto*" sono peraltro determinati dagli Stati membri.

I soggetti legittimati possono peraltro avviare procedimenti dinanzi a un tribunale, o qualsiasi altro organo pubblico indipendente e imparziale, ai fini del riesame della legittimità della procedura e del merito delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente ai sensi della direttiva che, si noti, lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che disciplinano l'accesso alla giustizia e quelle che consentono l'avvio di procedimenti giudiziari solo previo esperimento delle vie di ricorso amministrative (art. 13)¹.

Vengono, quindi, dettate disposizioni particolari per consentire agli operatori di usare garanzie finanziarie per assolvere alle responsabilità ad essi incombenti ai sensi della direttiva (art. 14), prevedendosi che anteriormente al 30 aprile 2010 la Commissione debba presentare una relazione in merito all'efficacia della direttiva in termini di effettiva riparazione dei danni ambientali e in merito alla disponibilità a costi ragionevoli e alle condizioni di assicurazione e di altri tipi di garanzia finanziaria per le attività contemplate dall'allegato III.

Detta relazione dovrà esaminare anche relativamente alla garanzia finanziaria alcuni aspetti: un approccio graduale, un massimale per la garanzia finanziaria e l'esclusione di attività a basso rischio. Alla luce di tale relazione e di una valutazione approfondita dell'impatto, che include un'analisi costi/benefici, la Commissione presenterà, se del caso, proposte per un sistema di garanzia finanziaria obbligatoria armonizzata.

In attuazione del principio di cooperazione tra gli Stati membri dell'U.E la direttiva stabilisce poi espressamente che quando un danno ambientale riguarda o può riguardare una pluralità di Stati membri, questi sono tenuti a cooperare, anche attraverso un appropriato scambio di informazioni, per assicurare che sia posta in essere un'azione di prevenzione e, se necessario, di riparazione di tale danno ambientale; se quest'ultimo si verifica, lo Stato membro nel cui territorio ha origine il danno è tenuto a fornire informazioni sufficienti agli Stati membri potenzialmente esposti ai suoi effetti, fermo restando che quando uno Stato membro individua entro i suoi confini un danno la cui causa si è verificata al di fuori di tali confini può portarlo a conoscenza della Commissione e di qualsiasi altro Stato membro interessato, potendo raccomandare l'adozione di misure di prevenzione o di riparazione e cercare, ai sensi della direttiva, di recuperare i costi sostenuti in relazione all'adozione delle misure di prevenzione o riparazione (art. 15).

Infine, la direttiva contempla per un costante adeguamento ed aggiornamento l'obbligo per gli Stati membri, destinatari della direttiva (art. 21), di riferire *entro il 30 aprile 2013* alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva, obbligo da ritenersi assolto mediante relazioni comprensive delle informazioni e dei dati indicati nell'allegato VI.

¹ Peraltro, nell'art. 5 della Decisione Quadro 2005/214/GAI (relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie) del Consiglio del 24.2.05 (GUUE L 76 del 22.3.05) si legge, tra l'altro, che i reati di criminalità ambientale "*se punibili nello Stato della decisione, danno luogo...al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni*".

Alla luce di tali relazioni quindi la Commissione, *anteriamente al 30 aprile 2014* presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una propria relazione che comprenderà opportune proposte di modifica. Tale ultima relazione includerà un riesame dell'applicazione della direttiva in relazione all'esclusione dell'inquinamento contemplato dagli strumenti internazionali elencati negli allegati IV e V dall'ambito di applicazione della direttiva medesima nonché della disciplina dettata in relazione al diritto di un operatore di limitare la propria responsabilità a norma delle convenzioni internazionali. La predetta relazione, ancora, dovrà tenere conto dell'applicazione della direttiva al danno ambientale causato dagli organismi geneticamente modificati (OGM) - particolarmente alla luce dell'esperienza acquisita nelle pertinenti sedi e convenzioni internazionali (come la convenzione sulla diversità biologica e il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza) - e delle conseguenze degli eventuali danni ambientali causati dagli OGM nonché, ancora, sia dell'applicazione della direttiva in relazione alle specie e agli habitat naturali protetti sia degli strumenti che possono essere presi in considerazione per l'inserimento negli allegati III, IV e V (art. 18).

§ 7 Il danno ambientale nel T.U. Ambientale e la tutela risarcitoria

Il nuovo T.U. Ambientale si occupa della materia del danno ambientale e dei connessi profili risarcitori nella Parte VI² (artt.299/318), dedicata alle “*Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente*”, suddivisa a sua volta in tre titoli, il Primo disciplinante l’ambito di applicazione, il Secondo la prevenzione ed il ripristino ambientale ed, infine, il Terzo riguardante, più specificamente, il risarcimento del danno ambientale².

In sintesi, le principali novità.

Quanto all’ambito di applicazione della nuova disciplina in materia, il T.U. attribuisce anzitutto (art.299) al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio “*le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all’ambiente*”, prevedendosi peraltro come “normale” la collaborazione delle Regioni ed altri enti locali e “*con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo*”. Vengono, quindi, fissati i principi che devono ispirare l’azione del Ministero nell’esercizio dei predetti compiti e funzioni, richiamando opportunamente sia il rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (il riferimento è evidentemente quello alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, n. 2004/35, pubblicata sulla G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 143, data della sua entrata in vigore: art. 20) che le competenze spettanti alle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà e di leale collaborazione.

In secondo luogo, balza subito agli occhi dell’interprete la definizione di “*danno ambientale*”, prima non contemplata dalla legge n.349/1986 (e, come già visto, frutto di elaborazione

² Si noti, peraltro, che né il primo né il secondo decreto correttivo al T.U. Ambientale (ovvero, rispettivamente, il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “*Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*” (G.U. 24 novembre 2006, n. 274) ed il più recente D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*” (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24), hanno preso in considerazione la normativa in tema di danno ambientale, restando quindi sostanzialmente immutata la relativa disciplina.

giurisprudenziale). Il T.U. definisce infatti all'art.300 come tale *“qualsiasi deterioramento misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima”*.

Si tratta di una formula definitoria tendente, nelle intenzioni del legislatore, a garantire un'efficace protezione del bene ambientale oggetto di tutela, fondata su un concetto astratto (*deterioramento*) ma determinabile oggettivamente (*misurabile*). In questo senso, dunque, il TU Ambientale individua un concetto di danno ambientale fondato su due parametri, uno quantitativo (misurabile) e l'altro qualitativo (significativo), secondo i criteri prefissati dagli allegati allo stesso TU.

E' peraltro nozione non nuova in materia ambientale e già conosciuta, in particolare, nel nostro diritto positivo. Basti pensare, limitando la nostra attenzione alla materia penale, all'azione del *“deteriorare”* contemplata dall'art.635 c.p. in materia di danneggiamento, od ancora al *“deterioramento”* contemplato dall'art.733 c.p., al *“deturpamento”* delle bellezze naturali di cui all'art.734 c.p.³, etc.

Si noti, peraltro, che la nozione di danno ambientale di cui all'art.300 TU Ambientale appare diversa da quella illustrata dall'art.311 TU Amb. che, al comma 2, individua quale condicio sine qua non dell'azione risarcitoria *“Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato”*: il danno all'ambiente, dunque, nella definizione dell'art.311 TU Amb. non è solo quello costituito dal *“deterioramento”* ma è anche quello che *“altera”* o *“distrugge”* l'ambiente. Sulla differenza non solamente terminologica della questione, ci soffermeremo più avanti quando si analizzerà la nuova fattispecie risarcitoria che sostituisce l'art.18 della legge n.349/1986⁴.

Il comma 2 dell'art.300 T.U. Ambientale aggiunge, ancora, che *“costituisce danno ambientale il deterioramento in confronto alle condizioni originarie”*, provocato ai beni ambientali protetti ed elencati dalla norma in questione (specie ed habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria ed aree naturali protette; acque interne; acque costiere e ricomprese nel mare territoriale; terreno; atmosfera).

Oltre al *quid*, dunque, il legislatore indica anche il *quomodo* del danno ambientale, che può essere diretto od indiretto concetto, quest'ultimo, che evoca una peculiare difficoltà, ovvero quella di poter parlare di un danno anche non riconducibile ad un'azione o ad un'omissione.

L'oggetto è evidentemente indicato in modo generalizzato, richiamando il TU il concetto di *“risorsa naturale”* ovvero l'utilità ricavabile dalla stessa, utilità che rimane concetto non definito dal TU Ambientale a differenza dal concetto di risorsa naturale che risulta invece definito dalla TU e dalla direttiva che esso traspone.

Quanto, poi, all'individuazione del soggetto titolare, esso è indicato nel Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, circostanza, questa, singolare in quanto l'utilità economica o sociale o

³ Termine, infatti, normalmente inteso nella giurisprudenza di legittimità come sinonimo di *“deterioramento”*; la contravvenzione prevista dall'art. 734 cod. pen. quale reato di danno richiede che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione o il *deterioramento* delle bellezze naturali. Cio', secondo la giurisprudenza di legittimità, si verifica quando l'agente viene a turbare la sensazione di godimento estetico che i luoghi offrivano prima dell'atto lesivo della loro integrità' (CASS. PEN. , sez. III, 4/05/1995, n. 7026, Sulligi, RV 202113).

⁴ La giurisprudenza successiva all'entrata in vigore del T.U.A., ha peraltro chiarito che anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ed in particolare degli artt. 300 e seguenti, continuano ad applicarsi i principi in tema di *“risarcimento per equivalente patrimoniale”* fissati con riferimento all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, con la conseguenza che possono integrare il *“danno ambientale”* risarcibile anche le c.d. *“perdite provvisorie”* previste dalla Direttiva 2004/35/CE approvata il 21 aprile 2004, e cioè' quelle modifiche temporanee dello stato dei luoghi che comportino la mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta. (In motivazione la Corte ha richiamato la sentenza n. 641 del 1987 della Corte Costituzionale in tema di rilevanza patrimoniale indiretta del danno ambientale: Cass. Pen., Sez. III, 6 marzo 2007, cit., in C.E.D. Cass. n. 236815).

comunque ricavabile è concentrata in capo a soggetti diversi che sono o possono essere titolari di posizioni soggettive suscettibili di risarcimento.

Più specificamente, quanto alle **acque interne**, la tutela è riservata a quelle azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE (fatta eccezione per gli effetti negativi ai quali si applica l'art.4, § 7 della direttiva in questione): si tratta della medesima definizione di “*danno alle acque*” di cui alla direttiva 21 aprile 2004, n. 2004/35 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea.

Particolare interessante è il riferimento al deterioramento delle acque costiere che ricomprendono anche quelle internazionali, il che presuppone anche la perseguibilità penale secondo la legge italiana di condotte che si verificano anche parzialmente in territorio estero, con conseguente applicazione del disposto dell'art.6 comma 2 c.p.⁵. A conferma di tale assunto, si noti, il TU Ambientale contempla la c.d. esportabilità dell'azione civile, prevista dall'art.318 co.4, a tenore del quale “*Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare una pluralità di Stati membri dell'Unione Europea, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio coopera, anche attraverso un appropriato scambio di informazioni, per assicurare che sia posta in essere un'azione di prevenzione e, se necessario, di riparazione di tale danno ambientale. In tale ipotesi, quando il danno ambientale ha avuto origine nel territorio italiano, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio fornisce informazioni sufficienti agli Stati membri potenzialmente esposti ai suoi effetti. Se il Ministro individua entro i confini del territorio nazionale un danno la cui causa si è invece verificata al di fuori di tali confini, esso ne informa la Commissione europea e qualsiasi altro Stato membro interessato; il Ministro può raccomandare l'adozione di misure di prevenzione o di riparazione e può cercare, ai sensi della parte sesta del presente decreto, di recuperare i costi sostenuti in relazione all'adozione delle misure di prevenzione o riparazione*”.

Proseguendo nell'analisi delle novità introdotte dall'art.300 del TU Ambientale, il legislatore nazionale indica quale parametro per l'individuazione del danno ambientale quello che, in base alla direttiva 2004/35/CE, è “**provocato**” **alle risorse naturali indicate alle lettere a), b), c) e d)**.

La particolarità che emerge dalla lettura della norma, segnatamente, concerne proprio il riferimento al “provocare” che, evidentemente, evoca la **necessità dell'esistenza di un nesso causale tra il danno ambientale e la condotta assunta dall'operatore produttiva del danno medesimo**.

Costituisce eccezione a tale regola, tuttavia, il disposto dell'art. 303 co.1 lett. h) TU Ambientale che esclude l'applicazione della disciplina generale dettata dalla parte VI^a del D.Lgs. 152/2006 al “*danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori*”.

⁵ Secondo cui “Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione”